**REGOLAMENTO (CE) N. 797/2009 DELLA COMMISSIONE**

**del 1º settembre 2009**

**che deroga al regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione recante modalità di applicazione dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ([1]), in particolare gli articoli 103 *nonies* e 127, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione ([2]) reca modalità di applicazione in merito alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo.

(2) A norma dell'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007, l'autorità competente adotta una decisione sulle richieste di modifica dei programmi operativi per gli anni successivi entro il 15 dicembre. Tuttavia, per motivi debitamente giustificati, gli Stati membri possono rinviare la decisione al riguardo fino al 20 gennaio dell'anno successivo.

(3) A norma dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1580/2007, gli Stati membri sono tenuti a definire la struttura e il contenuto della propria strategia nazionale in conformità con le linee guida dettagliate contenute nell'allegato VII del medesimo regolamento. Prima del 1º gennaio 2009, gli Stati membri potevano definire liberamente la struttura e il contenuto della propria strategia nazionale.

(4) Alcuni Stati membri hanno incontrato difficoltà specifiche nel definire la propria strategia nazionale, tra l'altro per la necessità di coinvolgere i soggetti interessati a livello regionale. Anche la complessità delle disposizioni riguardanti la modifica dei programmi operativi ha ritardato le decisioni di alcuni Stati membri volte a chiedere la modifica di tali programmi.

(5) Per dare agli Stati membri più tempo per preparare tali decisioni, è opportuno permettere loro in via transitoria ed eccezionale di rinviare, non oltre il 15 ottobre 2009, le decisioni relative ai programmi operativi attuati nel 2009 ove tali programmi operativi siano stati presentati entro il termine di cui all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1580/2007.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007, per le organizzazioni di produttori che hanno presentato una richiesta di modifica dei propri programmi operativi entro il termine di cui all'articolo 66, paragrafo 1, del medesimo regolamento, gli Stati membri possono adottare una decisione in merito alle modifiche dei programmi operativi attuati nel 2009 entro e non oltre il 15 ottobre 2009. Tale decisione è adottata solo per motivi debitamente giustificati. La decisione di approvazione può prevedere che la spesa sia ammissibile a decorrere dal 1º gennaio 2009.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso scade il 15 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º settembre 2009.

*Per la Commissione*
Mariann FISCHER BOEL
*Membro della Commissione*
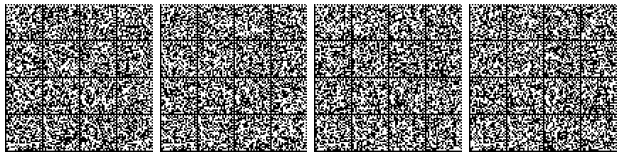
([1]) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
([2]) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.